DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 5

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresi' onde consentire una prima attuazione dei piu' urgenti interventi relativi al Nuovo Modello di Difesa sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 46 miliardi per l'anno 1996, di lire 35 miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi nell'anno 1995, lire 76 miliardi nell'anno 1996 e lire 111 miliardi nell'anno 1997, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1996 e lire 111 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Versione in vigore dal 18 febbraio 1996, non più in vigore dal 18 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le attivita' produttive
Estremi	Decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-attivita-produttive/art-5-finanziamento-dello-sviluppo-tecnologico-nel-settore-aeronautico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it